

Civile Ord. Sez. 6 Num. 18770 Anno 2018  
Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO  
Relatore: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO  
Data pubblicazione: 13/07/2018

### ORDINANZA

sul ricorso 3200-2017 proposto da:

FALLIMENTO 133/2016 ISOLA CANA SRL, in persona del  
Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA  
ANTONIO STOPPANI 34, presso lo studio dell'avvocato  
ADRIANO AURELI, rappresentato e difeso dall'avvocato MASSIMO  
FRONGIA;

(AMMESSO G.P. 24.1.17 G.D. TRIBUNALE DI CAGLIARI)  
- ricorrente -

*contro*

ISOLA CANA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,  
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 19, presso  
lo studio dell'avvocato RICCARDO RAMPIONI, che la rappresenta e  
difende;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

F. N.

C. U.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

560P  
18

*contro*

FALLIMENTO 133/2016 ISOLA CANA SRL, in persona del  
Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA  
ANTONIO STOPPANI 34, presso lo studio dell'avvocato  
ADRIANO AURELLI, rappresentato e difeso dall'avvocato MASSIMO  
FRONGIA;

*- controricorrente al ricorrente incidentale -*

*contro*

DECANDIA AGOSTINA;

*- intimata -*

avverso la sentenza n. 51/2016 della CORTE D'APPELLO di  
CAGLIARI, depositata il 22/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non  
partecipata del 05/06/2018 dal Presidente Relatore Dott.  
FRANCESCO ANTONIO GENOVESE.

#### **FATTI DI CAUSA e RAGIONI DELLA DECISIONE**

La Corte d'Appello di Cagliari, con sentenza n. 51 del 2016  
(pubblicata il 22 dicembre 2016), pronunciando sul reclamo  
della società *Isola Cana srl*, ha revocato la sentenza  
dichiarativa del fallimento della medesima impresa societaria,  
già dichiarato dal Tribunale di Cagliari.

Secondo la Corte territoriale, a seguito dell'accoglimento del  
suo ricorso, proposto avverso un accertamento dell'Agenzia  
delle entrate (con il conseguente annullamento di un presunto  
debito di circa 270.000,00 €), la società era rimasta debitrice  
di una somma inferiore alla soglia dei 30.000,00 € richiesti  
dall'art. 15 LF per procedere alla dichiarazione di fallimento.  
Peraltro, pur a fronte di una «rilevante massa di debiti» la  
società vantava un attivo patrimoniale superiore (9.112163,00  
contro 9.356.936,00) alla complessiva debitoria, senza protesti  
o segnalazioni alla centrale dei rischi interbancaria.

Avverso tale provvedimento ricorre per cassazione la Curatela  
fallimentare, con un unico mezzo, con il quale lamenta la  
violazione degli artt. 1, 5, 15, u.co., LF, 2221 cod. civ., per  
avere la Corte d'Appello disposto nei sensi anzidetti benché: a)

fosse stata documentata una debitoria, sia risultante dall'istruttoria prefallimentare e sia dalle domande di ammissione allo stato passivo, conseguenti alla dichiarazione di fallimento, per oltre 1.200.000,00 € di debiti scaduti (senza dire degli altri segni che dimostravano l'esistenza della situazione di decozione); b) non fossero stati in alcun modo rilevanti i protesti o le segnalazioni alla centrale dei rischi interbancaria, nonché l'esistenza di un patrimonio superiore ai debiti scaduti:

La società ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale.

\*

Il Collegio condivide la proposta di definizione della controversia notificata alla parte costituita nel presente procedimento, alla quale non sono state mosse osservazioni critiche.

Preliminarmente va rilevato che l'errore contenuto nella comunicazione della proposta di decisione (laddove si è indicato come resistente e ricorrente incidentale il fallimento della società anziché la società *in bonis*) essendo chiaramente individuabile come un mero *lapsus calami*, non ha menomato le facoltà difensive della società controricorrente (e ricorrente incidentale) perché, essendo stato l'avviso notificato al difensore della stessa società *in bonis*, autore del controricorso e ricorso incidentale per cassazione, la stessa è stata posta nella condizione di dedurre e presentare osservazioni: facoltà di cui – peraltro – non si è avvalsa.

Quanto al merito, il ricorso principale appare manifestamente fondato in relazione a tutti i profili di doglianza: a) con riferimento alle debitorie accertate, in base al principio di diritto secondo cui: «*per accertare il superamento della condizione ostativa alla dichiarazione di fallimento prevista dall'art. 15, comma 9, l.fall., non deve aversi riguardo al solo credito vantato dalla parte istante per la dichiarazione di fallimento, ma alla prova, comunque acquisita nel corso dell'istruttoria prefallimentare, dell'esistenza di una esposizione debitoria complessiva superiore ad euro trentamila.*» (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 26926 del 2017); b) con riguardo alla consistenza del patrimonio della società, poiché è già stato affermato, da questa Corte, che «*la prova della disponibilità da parte del fallito di un consistente patrimonio azionario ed immobiliare non è sufficiente ad escludere la sussistenza dello stato d'insolvenza, né la conoscenza dello stesso da parte del terzo contraente: l'esistenza di un cospicuo attivo, ancorché in ipotesi sufficiente ad assicurare l'integrale soddisfacimento dei creditori, non esclude infatti di per sé la sussistenza dello stato*

*di insolvenza, consistendo quest'ultimo in una situazione di impotenza economica che si realizza allorquando l'imprenditore non è più in grado di adempiere regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, in quanto sono venute meno le necessarie condizioni di liquidità e di credito» (Sez. 1, Sentenza n. 4766 del 2007); c) del resto, con riguardo ai segni riconducibili all'insolvenza, non possono «ritenersi decisivi: la inesistenza di protesti e di azioni esecutive in atto, né l'esistenza di bilanci che, se non rovinosi, non denunciavano una florida situazione dell'impresa poi fallita, né la concessione di ulteriore credito al debitore, non potendosi escludere che questa sia motivata dalla speranza che la medesima consenta all'imprenditore di superare la situazione di insolvenza.» (Sez. 1, Sentenza n. 10629 del 2007).*

Il provvedimento impugnato, in relazione ai richiamati principi di diritto, va pertanto cassato con il rinvio della causa – anche per le spese di questa fase del giudizio – alla stessa Corte territoriale, ma in diversa composizione.

Il Ricorso incidentale della società resta assorbito.

#### **PQM**

La Corte,

Accoglie il ricorso principale, assorbito l'incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese di questa fase del giudizio, alla Corte d'appello di calia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6-1ª sezione civile, il 5 giugno 2018.

Il Presidente Est.

Francesco Antonio Genovese

